

Decreto del Presidente della Repubblica Popolare Cinese – N. 36

Si dichiara che la “Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla legge applicabile ai rapporti privatistici con elementi di estraneità” è stata adottata il 28 ottobre 2010 nell’ambito della 17^a sessione del Comitato Permanente dell’11^o Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare Cinese ed entrerà in vigore il 1^o aprile 2010.

HU Jintao, Presidente della Repubblica Popolare Cinese - 28 ottobre 2010

Legge della Repubblica Popolare Cinese sul diritto applicabile ai rapporti privatistici con elementi di internazionalità

(Adottata il 28 ottobre 2010 nell’ambito della 17^a sessione del Comitato Permanente dell’11^o Assemblea Nazionale del Popolo)

Contenuto

Capo I – Disposizioni generali

Capo II – Soggetti di diritto

Capo III – Matrimonio e famiglia

Capo IV – Successioni per causa di morte

Capo V – Diritti sulle cose

Capo VI – Obbligazioni

Capo VII – Diritti di proprietà intellettuale

Capo IX – Disposizioni complementari

Capo I – Disposizioni generali

Articolo 1

La presente legge si propone di individuare in modo chiaro il diritto applicabile ai rapporti privatistici con elementi di estraneità, risolvere equamente le controversie relative a tali rapporti e proteggere i diritti e gli interessi di cui le parti siano titolari.

Articolo 2

Il diritto applicabile ai rapporti privatistici con elementi di estraneità si determina in conformità con la presente legge. Qualora altre leggi rechino disposizioni a carattere speciale riguardanti il diritto applicabile ai predetti rapporti, tali disposizioni saranno applicate in luogo della presente legge.

I rapporti privatistici con elementi di estraneità che non rinvengono la loro disciplina in questa o in altre leggi sono soggetti al diritto con cui presentano il collegamento più stretto.

Articolo 3

Le parti possono scegliere il diritto applicabile ai rapporti privatistici con elementi di estraneità in conformità con le disposizioni della presente legge.

Articolo 4

Le disposizioni imperative relative a rapporti privatistici con elementi di estraneità che si rinvengono nelle leggi della Repubblica Popolare Cinese si applicano a tali rapporti in via immediata.

Articolo 5

Si applica il diritto della Repubblica Popolare Cinese, in luogo del diritto straniero [richiamato], ove questo produca effetti incompatibili con gli interessi sociali e pubblici della Repubblica Popolare Cinese.

Articolo 6

Se nell'ordinamento dello Stato il cui diritto risulti applicabile a un rapporto privatistico con elementi di estraneità coesistono più sistemi normativi a base territoriale, si applica il sistema con cui la fattispecie presenta il collegamento più stretto.

Articolo 7

La prescrizione è regolata dal diritto applicabile al rapporto privatistico con elementi di estraneità a cui si riferisce.

Articolo 8

La qualificazione dei rapporti privatistici con elementi di estraneità si opera secondo la *lex fori*.

Articolo 9

Il diritto straniero applicabile a un rapporto privatistico con elementi di estraneità non comprende le relative norme di conflitto.

Articolo 10

Spetta alla competente corte del popolo, agli organi arbitrali o all'autorità amministrativa l'accertamento del diritto straniero applicabile ai rapporti privatistici con elementi di estraneità. Se il diritto straniero applicabile alla fattispecie è stato scelto dalle parti, spetta a queste ultime offrire la prova del relativo contenuto.

Se non è possibile accertare il diritto straniero o non si rinvencono in esso disposizioni applicabili alla fattispecie, si applica il diritto cinese.

Capo II – Soggetti di diritto

Articolo 11

La capacità giuridica di una persona fisica è regolata dal diritto del luogo in cui tale persona ha la residenza abituale.

Articolo 12

La capacità di agire di una persona fisica è regolata dal diritto del luogo in cui tale persona ha la residenza abituale. Qualora una persona fisica sia considerata incapace di agire secondo il diritto del luogo in cui ha la residenza abituale, ma capace secondo il diritto del luogo in cui il suo atto è stato posto in essere, si applica il diritto in cui l'atto è stato posto in essere, salvo non si tratti di atti in materia matrimoniale, familiare o relativi a una successione per causa di morte.

Articolo 13

La scomparsa e la dichiarazione di morte presunta sono regolate dal diritto del luogo in cui tale persona aveva la residenza abituale.

Articolo 14

La capacità giuridica e di agire di un ente morale e delle relative articolazioni, la sua organizzazione interna, i diritti e gli obblighi dei soci ed altri simili questioni sono regolate dal diritto del luogo in cui è stato perfezionato il procedimento di costituzione.

Ove il luogo in cui si trova l'amministrazione principale dell'ente non corrisponda a quello in cui si è perfezionato il procedimento di costituzione, può essere applicato il diritto del luogo in cui si trova l'amministrazione principale. Il luogo indicato da ultimo si considera essere il luogo in cui l'ente ha la residenza abituale.

Articolo 15

Il contenuto dei diritti della personalità è regolato dal diritto del luogo in cui la persona di cui si tratta ha la residenza abituale.

Articolo 16

La rappresentanza volontaria è regolata dal diritto del luogo in cui essa è esercitata; tuttavia, il rapporto privatistico tra il rappresentante e il rappresentato è regolato dal diritto del luogo in cui tale rapporto si è perfezionato. Le parti possono scegliere di comune accordo il diritto applicabile al loro contratto di agenzia.

Articolo 17

Le parti possono scegliere di comune accordo il diritto applicabile al trust. In mancanza di scelta, si applica il diritto del luogo in cui si trovano i beni costituiti in trust o il diritto del luogo in cui il rapporto fiduciario di è perfezionato.

Articolo 18

Le parti possono scegliere di comune accordo il diritto applicabile alla convenzione arbitrale. In mancanza di scelta, si applica il diritto del luogo in cui si trova in cui è stabilita l'istituzione arbitrale o il diritto del luogo in cui si trova la sede che amministra il procedimento.

Articolo 19

Quando, in base alla presente legge, un rapporto privatistico con elementi di estraneità risulti regolato da diritto dello Stato di cui una persona ha la cittadinanza e tale persona abbia più cittadinanze si applica – fra questi – il diritto dello Stato in cui detta persona ha la residenza abituale; qualora non abbia una residenza abituale in alcuno degli Stati di cui essa ha la cittadinanza, si applica – fra questi – il diritto dello Stato con cui detta persona presenta il collegamento più stretto. Se la persona è apolide o non è possibile stabilire la sua cittadinanza con certezza, si applica il diritto del luogo in cui tale persona ha la residenza abituale.

Articolo 20

Quando, in base alla presente legge, un rapporto privatistico con elementi di estraneità risulti regolato da diritto e tale luogo non possa essere determinato in modo certo, si applica il diritto del luogo in cui detta persona ha la attuale residenza.

Capo III – Matrimonio e famiglia

Articolo 21

Le condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dal diritto del luogo in cui i nubendi hanno la comune residenza abituale; in mancanza, si applica il diritto dello Stato di cui i nubendi hanno la comune cittadinanza; qualora non vi sia una cittadinanza comune e il matrimonio sia stato celebrato nel luogo in cui una delle parti ha la residenza abituale oppure nello Stato di cui uno dei nubendi abbia la cittadinanza, si applica il diritto del luogo di celebrazione.

Articolo 22

Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dal diritto del luogo in cui il matrimonio è stato celebrato oppure dal diritto del luogo in cui una delle parti ha la residenza abituale o dal diritto dello Stato di cui una delle parti ha la cittadinanza.

Articolo 23

I rapporti personali tra i coniugi sono regolati dal diritto del luogo in cui i coniugi hanno la comune residenza abituale. In mancanza di una comune residenza abituale, si applica il diritto dello Stato di cui i coniugi hanno la comune cittadinanza.

Articolo 24

I coniugi possono scegliere di comune accordo, fra i seguenti, il diritto applicabile ai propri rapporti patrimoniali: il diritto del luogo in cui uno dei coniugi ha la residenza abituale, il diritto dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza o il diritto del luogo in cui i beni della coppia sono principalmente localizzati. In mancanza di scelta, si applica il diritto del luogo in cui i coniugi hanno la comune residenza abituale; in mancanza di una comune residenza abituale, si applica il diritto dello Stato di cui i coniugi hanno la comune cittadinanza.

Articolo 25

I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli sono regolati dal diritto del luogo in cui essi hanno la comune residenza abituale; in mancanza, si applica il diritto che – fra i seguenti – che assicura la migliore tutela dei diritti e degli interessi del soggetto debole: il diritto del luogo in cui uno dei coniugi ha la residenza abituale, il diritto dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza.

Articolo 26

I coniugi possono scegliere, fra i seguenti, il diritto applicabile al divorzio consensuale: il diritto del luogo in cui uno dei coniugi ha la residenza abituale, il diritto dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza. In mancanza di scelta, si applica il diritto del luogo di comune residenza abituale; in mancanza di una comune residenza abituale, si applica il

diritto dello Stato di cui i coniugi hanno la comune cittadinanza; in mancanza di cittadinanza comune, si applica il diritto del luogo in cui è stabilita l'autorità competente a porre in essere gli atti necessari allo scioglimento del vincolo.

Articolo 27

Il divorzio giudiziale è regolato dal diritto del foro.

Articolo 28

Le condizioni a cui è soggetta l'adozione e le formalità per essa richieste sono regolate dal diritto del luogo in cui gli adottanti e l'adottando hanno la residenza abituale. Gli effetti dell'adozione sono regolati dal diritto del luogo in cui gli adottanti hanno la residenza abituale al momento dell'adozione. La revoca dell'adozione è regolata dal diritto del luogo in cui l'adottato ha residenza abituale al momento dell'adozione o dal diritto del foro.

Articolo 29

Le obbligazioni alimentari sono regolate dal diritto, fra i seguenti, che assicura la migliore tutela dei diritti e degli interessi dell'alimentando: la legge del luogo in cui una delle parti ha la residenza abituale, la legge dello Stato di cui una delle parti ha la cittadinanza, la legge del paese in cui il patrimonio [del debitore] è prevalentemente localizzato.

Articolo 30

La protezione delle persone vulnerabili è regolata dal diritto, fra i seguenti, che assicura la migliore tutela dei diritti e degli interessi di tale persona: la legge del luogo in cui una delle parti ha la residenza abituale, la legge dello Stato di cui una delle parti ha la cittadinanza.

Capo IV – Successioni per causa di morte

Articolo 31

La successione legittima è regolata dal diritto del luogo in cui la persona della cui eredità si tratta aveva la residenza abituale al momento della morte, salvo non si tratti di beni immobili, rispetto ai quali la successione è regolata dal diritto del luogo in cui i beni stessi sono localizzati.

Articolo 32

Il testamento è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dal diritto del luogo in cui il testatore aveva la residenza abituale al momento della redazione del testamento o della morte, il diritto dello Stato di cui il testatore aveva la cittadinanza o il diritto del luogo in cui ha redatto il testamento.

Articolo 33

Gli effetti del testamento sono regolati dal diritto del luogo in cui il testatore aveva la residenza abituale al momento della redazione del testamento o della morte, o dal diritto dello Stato di cui aveva la cittadinanza.

Articolo 34

L'amministrazione dell'asse ereditario ed altre simili questioni sono regolate dal diritto del luogo in cui i beni sono situati.

Articolo 35

La devoluzione dell'eredità in mancanza di successibili è regolata dal diritto del luogo in cui beni ereditari erano situati al momento della morte della persona della cui eredità si tratta.

Capo V – Diritti sulle cose

Articolo 36

I diritti sui beni immobili sono regolati dal diritto del luogo in cui i beni stessi sono situati.

Articolo 37

Le parti possono scegliere di comune accordo il diritto applicabile ai diritti sui beni mobili. In mancanza di scelta si applica il diritto del luogo in cui i beni si trovavano nel momento in cui si è verificato il fatto giuridico [rilevante ai fini dei diritti in questione].

Articolo 38

Le parti possono scegliere di comune accordo il diritto applicabile ai fatti suscettibili di incidere sui diritti su beni mobili in transito; in mancanza di scelta, si applica il diritto del luogo di destinazione.

Articolo 39

I titoli di credito sono regolati dal diritto del luogo in cui il diritto incorporato dal titolo dev'essere esercitato o dal diritto con cui il titolo presenta il collegamento più stretto.

Articolo 40

I diritti di garanzia sono regolati dal diritto del luogo in cui la garanzia è stata costituita.

Capo VI – Obbligazioni

Articolo 41

Le parti possono scegliere di comune accordo il diritto applicabile al contratto. In mancanza di scelta, si applica il diritto del luogo in cui la parte che deve eseguire la prestazione che caratterizza il contratto ha la residenza abituale o il diritto con cui il contratto presenta il collegamento più stretto.

Articolo 42

I contratti conclusi dai consumatori sono regolati dal diritto del luogo in cui il consumatore ha la residenza abituale; qualora il consumatore scelga di applicare il diritto del luogo in cui il prodotto è stato consegnato o il servizio è stato fornito, o qualora il professionista non svolga la propria attività nel luogo in cui il consumatore ha la residenza abituale, si applica il diritto del luogo in cui il prodotto è stato consegnato o il servizio è stato fornito.

Articolo 43

Il contratto di lavoro è regolato dal diritto del luogo in cui il lavoratore svolge la propria prestazione; ove tale luogo non possa essere determinato si applica la legge del luogo in cui il datore di lavoro ha la sede d'affari principale. La somministrazione di lavoro può essere regolato dalla legge del luogo in cui ha sede l'intermediario.

Articolo 44

La responsabilità per atto illecito è regolata dal diritto del luogo in cui si è verificato l'atto o dal diritto del luogo in cui le parti hanno la comune residenza abituale. Se le parti, successivamente al verificarsi del fatto, hanno scelto di comune accordo il diritto applicabile, si segue tale accordo.

Articolo 45

La responsabilità per danno da prodotto è regolata dal diritto del luogo in cui il danneggiato ha la residenza abituale; quando il danneggiato chiede l'applicazione del diritto del luogo in cui l'autore del fatto ha la sede d'affari principale o del diritto del luogo in cui si è verificato il danno o quando l'autore del fatto non svolge la propria attività nel luogo in cui il danneggiato ha la residenza abituale, si applica il diritto del luogo in cui l'autore del fatto ha la sede d'affari principale o il diritto del luogo in cui si è verificato il danno.

Articolo 46

La violazione, commessa tramite internet o altrimenti, di diritti della personalità come il nome, l'immagine, la reputazione o la riservatezza è regolata dal diritto del luogo in cui il danneggiato ha la residenza abituale.

Articolo 47

L'arricchimento senza causa e la gestione di affari sono regolati dal diritto scelto dalle parti di comune accordo. In mancanza di scelta, si applica il diritto del luogo in cui le parti hanno la comune residenza abituale; in mancanza di una comune residenza abituale, si applica il diritto del luogo in cui si è verificato l'arricchimento senza causa o la gestione d'affari.

Capo VII – Diritti di proprietà intellettuale

Articolo 48

La titolarità e il contenuto dei diritti di proprietà intellettuale sono regolati dal diritto del luogo in cui ne viene sollecitata la protezione.

Articolo 49

Le parti possono scegliere di comune accordo il diritto applicabile al trasferimento e alla licenza di diritti di proprietà intellettuale. In mancanza di scelta, si applicano le disposizioni della presente legge in materia di contratti.

Articolo 50

La responsabilità per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale è regolata dal diritto del luogo in cui viene sollecitata la protezione di tali diritti; le parti possono, dopo il verificarsi del fatto, scegliere di comune accordo il diritto del foro.

Capo VIII – Disposizioni complementari

Articolo 51

In caso di contrasto fra le disposizioni della presente legge e gli articoli 146 e 147 dei Principi generali di diritto civile della Repubblica Popolare Cinese o l'art. 36 della Legge sulle successioni per causa di morte della Repubblica popolare cinese, la presente legge prevale.

Articolo 52

La presente legge si applica a partire dal 1° aprile 2011.